

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 71 del 7 settembre 2021

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione all'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese eseguire interventi selvicolturali di recupero schianti e ricostituzione boschiva e di manutenzione di manufatti nel complesso agroforestale regionale Foreste Pistoiesi.

Allegati da pubblicare: Allegato A - Prospetto degli interventi da realizzare nel complesso del patrimonio agricolo forestale regionale Foreste pistoiesi.

Dirigente responsabile: Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane “

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1351 del 02-11-2020 ad oggetto "Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2021 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2020 n.105 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al triennio 2021-2023”

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all’amministrazione del complesso agroforestale regionale Foreste Pistoiesi è l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Vista la nota n° 5601 del 12/07/2021 ed i relativi allegati dell’Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese, e le successive integrazioni pervenute con e.mail con le quali si richiede:

- nella sezione Maresca del complesso Foreste Pistoiesi di attuare interventi atti a recuperare le piante troncate/divelte o secche in soprassuoli danneggiati da eventi meteorici eccezionali ed al successivo monitoraggio nelle successive tre annualità silvane del grado di rinnovazione insediatesi provvedendo alla necessaria integrazione con rimboschimenti su di una superficie complessiva di 56,54 ettari;
- nelle sezioni Maresca ed Abetone del complesso Foreste Pistoiesi ad eseguire interventi di manutenzione di manufatti quali la pubblica viabilità (S.S. 12) in località Mastrocarlo – Ceccheto - Le Regine ed l’insediamento abitativo in località Pianaccio;

Ricordato che l’Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese è anche ente competente alle funzioni amministrative di cui alla legge forestale (l.r. 39/00) in merito alla tutela del bosco (art .3 ter) per il proprio territorio di competenza;

Considerato che a seguito della modifica dell’art. 30 della l.r. 39/00 “legge forestale della Toscana” intervenuta con l’approvazione della legge regionale 80/2012, tali interventi sono autorizzati dall’Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana, ma che tale autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47 bis);

Ricordato che Ente terre regionali toscane svolge, anche nella fattispecie, la funzione di coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all’art. 22 della l.r. 39/00;

Considerato:

- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Foreste Pistoiesi - sezione Maresca per il periodo 2012-2026 è divenuto efficace a seguito della verifica di conformità di cui al precedente decreto di Ente Terre n° 25 del 23 luglio 2014;
- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Foreste Pistoiesi -sezione Abetone per il periodo 2013-2027 è divenuto efficace a seguito della verifica di conformità di cui al precedente decreto di Ente Terre n° 21 del 11 marzo 2015;
- che a seguito di eventi meteorici dello scorso inverno con intense precipitazioni nevose e susseguenti forti venti si sono verificati numerosi danneggiamenti, rilevati dai tecnici dell'Unione; ai soprassuoli forestali di conifere di origine artificiale con diversi gradi di sradicamenti e stroncamenti, anche in funzione della tipologia di soprassuolo, in numerose particelle forestali della sezione Maresca del complesso Foreste Pistoiesi nelle località Teso e Monticelli che hanno interessato una superficie complessiva di 56,54 ettari;
- che in località Pianaccio - sezione Maresca nel tratto acclive sovrastante l'abitato insistono piante di alto fusto di conifere potenzialmente pericolose per tali manufatti;
- che lungo la strada statale n° 12 in prossimità delle località Mastrocarlo - Ceccheto- Le Regine (Complesso Foreste Pistoiesi - Sezione Abetone) viene rilevata dai tecnici dell'Unione, in prossimità della viabilità, la presenza di piante di alto fusto potenzialmente pericolose di cadute e stroncamenti in particolar modo nel periodo invernale in occasione di intense nevicate;
- che l'Unione richiede:
 - a) di intervenire nelle particelle interessate da sradicamenti e stroncamenti con lo sgombero, per complessivi 56,54 ettari, delle piante troncate/divelte con previsione di un monitoraggio nelle successive tre annualità silvane del grado di rinnovazione insediatesi provvedendo alla necessarie integrazioni, se necessarie, con rimboschimenti/rinfoltimenti favorendo la costituzione di un bosco misto di conifere latifoglie (riferimento art. 50 del Regolamento Forestale);
 - b) di intervenire con un taglio di manutenzione ai sensi dell'art. 41 del regolamento forestale su porzione della particella 321/1 per complessivi 0,17 ettari in località Pianaccio;
 - c) di intervenire con un taglio di manutenzione ai sensi dell'art. 41 del regolamento forestale lungo la strada statale 12 in località Mastro Carlo – Le Regine intervenendo su 12 larici, 34 faggi, 2 abeti e 15 aceri, e potando 3 faggi e 11 aceri ricadenti in diverse particelle forestali;
- che gli interventi richiesti soddisfano le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l'esecuzione degli interventi richiesti condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese attenendosi sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata e nelle integrazioni trasmesse sia in quelle contenute nell'allegato A e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi concentramento ed esbosco al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, in particolar modo negli interventi di recupero delle piante troncate/divelte o secche nei soprassuoli danneggiati favorendo la rinnovazione, laddove presente, ed avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.
- si dovrà produrre annualmente, nei tre anni silvani successivi all'intervento di sgombero delle piante stroncate o divelte, una relazione di monitoraggio sul grado di rinnovazione insediatesi anche come elemento tecnico propedeutico agli eventuali rimboschimenti.

DECRETA

1) Di autorizzare l'esecuzione degli interventi selvicolturali richiesti dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese con la nota n° 5601 del 12/07/2021 ed i relativi allegati e con le successive integrazioni pervenute, da realizzarsi nel complesso agro-forestale regionale Foreste Pistoiesi;

2) di dare atto che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47bis);

3) Di subordinare l'esecuzione degli interventi al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alle seguenti prescrizioni:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese attenendosi sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata e nelle integrazioni trasmesse sia in quelle contenute nell'allegato A e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi concentramento ed esbosco al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, in particolar modo negli interventi di recupero delle piante troncate/divelte o secche nei soprassuoli danneggiati favorendo la rinnovazione, laddove presente, ed avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.
- si dovrà produrre annualmente, nei tre anni silvani successivi all'intervento di sgombero delle piante troncate o divelte, una relazione di monitoraggio sul grado di rinnovazione insediatesi anche come elemento tecnico propedeutico agli eventuali rimboschimenti.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Sordi